

Prot. n. AIA/CRA/03/ 30204

Bologna, li 15/10/03

**Oggetto: DOCUMENTO SU SEDE ED UNITA' LOCALE NELL'IMPRESA
ARTIGIANA**

La Commissione Regionale per l'Artigianato in merito all'oggetto nella seduta del 2/10/2003 ha approvato quanto di seguito.

La Suprema Corte di Cassazione I sez. civile, con sentenza pronunciata il 25/2/2000 n. 2855, partendo dal dettato normativo che "l'impresa artigiana si svolga in luogo fisso presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o nella sede designata dal committente o in forma ambulante [...]", ha ribadito che tale assunto non limita il potere dell'imprenditore di individuare il luogo o i luoghi in cui esercitare la sua attività.

Conseguentemente, il legislatore, prescrivendo che l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana, non ha sicuramente inteso vietare che il ciclo produttivo potesse svolgersi per intero in più luoghi, atteso che non poteva certamente ignorare che l'imprenditore, pur rimanendo unico ed immutato, potesse esercitare l'attività in due luoghi distinti, rilevando soltanto che siano rispettati i limiti concernenti le dimensioni (art.4 legge n. 443/85), la tipologia dell'attività esercitata (art.3), la partecipazione dell'imprenditore a detta attività (art. 2) e la prevalenza del lavoro sul capitale (art.3).

L'unicità dei locali di produzione non è tra i requisiti richiesti. Scarsa importanza infatti viene data dalla norma al luogo in cui deve essere esercitata l'impresa; il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 con una disposizione a carattere meramente esemplificativo, dichiara che l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso "presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o nella sede designata dal committente o in forma ambulante o di posteggio".

L'esemplificazione operata dal legislatore porta a considerare irrilevante, ai fini della qualifica di impresa artigiana, la sede in cui viene svolta l'attività, e ciò anche in considerazione delle diverse forme soggettive che possono essere rivestite dal titolare

dell'impresa, per cui delimitare, anche in termini spaziali, l'attività dell'imprenditore costituirebbe un ostacolo a tutte quelle tipologie di imprese, specie quelle rette da soggetti societari, in cui l'esistenza di una pluralità di soci e la presenza di una cospicua capacità economica rendono possibile, se non necessario, la distribuzione della produzione (totale o parziale), in diverse sedi.

A maggior precisazione occorre però distinguere fra imprese che svolgono la propria attività su più unità locali mantenendo un'unica organizzazione gestionale, e quelle che si avvalgono di unità locali ciascuna con una propria organizzazione autonoma.

Nella prima fattispecie, anche nel caso in cui in ciascuna unità locale si svolga l'intero ciclo produttivo, mantenendo l'impresa carattere unitario dal punto di vista organizzativo e gestionale, deve esserne riconosciuta l'iscrivibilità all'Albo Artigiani.

Nel secondo caso, è evidente che si è in presenza di due imprese, contravvenendo a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art.3 della legge n. 443/85.

Inoltre non possono comunque essere qualificate artigiane quelle unità locali nelle quali vengano svolte solo attività commerciali.

Per quanto riguarda la necessità della partecipazione al processo produttivo da parte dell'imprenditore, questa non può essere intesa in senso fisico e continuativo; l'importante è che vi sia una partecipazione costante e prevalente, e che l'imprenditore artigiano sia responsabile dell'intera impresa.

Quindi potendo consistere il lavoro dell'imprenditore artigiano anche nella sola attività di direzione, ne consegue che nulla osta a che la produzione venga effettuata presso sedi distinte.

Tale concetto è stato anche ribadito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, (sentenza n. 5734 del 19/4/01).

Infine, rimane comunque affidato alla competenza ed alla discrezionalità delle CPA il valutare se nel caso concreto, permanga l'unicità dell'impresa o sia ravvisabile l'esistenza di due distinte imprese facenti capo allo stesso soggetto.

Presidente della CRA

Glauco Cavassini

